Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Giovedì, 13 marzo 1924** **Numero 62**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1 20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » - Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La *Gazzetta Ufficiale* e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: ALESSANDRIA *A. Boffi.* — ANCONA - *G. Fogola* — AQUILA *F. Agnelli.* — AREZZO - *A. Pellegrini.* — ASCOLI PICENO *Pierucci.* — AVELLINO *C. Leprini.* — BARI - *Fratelli Favia.* — BELLUNO *S. Benetta.* — BENEVENTO - *E. Podio.* — BERGAMO *Anonima libraria italiana.* — BOLOGNA *L. Cappelli.* — BOLZANO *L. Trevisini.* — BRESCIA - *E. Castoldi.* — CAGLIARI *G. Carta.* — CALTANISSETTA - *P. Milia Russo.* — CAMPOBASSO - *R. Gofitti.* — CASERTA *F. Abussi.* — CATANIA *G. Giannotta.* — CATANZARO - *G. Mazzocco* — CHIETI *E. Piccirilli.* — COMO - *C. Nani e C.* — COSENZA (*) — CREMONA (*) — CUNEO - *G. Salomone.* — FERRARA - *Taddei Scati.* — FIRENZE - *M. Mozzon* — FOGGIA - *G. Pilone.* — FORLÌ *G. Archetti.* GENOVA *Anonima libraria italiana.* — GIRGENTI (*) — GROSSETO *F. Signorelli.* — LECCE *Fratelli Lazzaretti* — LIVORNO *S. Belforte e C.* — LUCCA - *Belforte e C.* - MACERATA (*) — MANTOVA *G. Mondovi.* — MASSA-CARRARA' *A. Zannoni* — MESSINA *G. Principato.* — MILANO - *Anonima libraria italiana.* — MODENA *G. T. Vincenzi e nipote.* — NAPOLI *Anonima libraria italiana.* — NOVARA - *R. Guaglio.* — PADOVA *A. Draghi* — PALERMO - *O. Fiorenza.* — PARMA - *D. Vannini.* — PAVIA *Successori Bruni Marelli.* — PERUGIA (*) — PESARO *G. Federici.* — PIACENZA *V. Porta* — PISA *Librerie italiane riunite* — POLA - *E. Schmidt* — PORTO MAURIZIO - *S. Benedusi* — POTENZA (*) — RAVENNA *E. Lavagna e F°* — REGGIO CALABRIA *R. D'Angelo.* — REGGIO EMILIA - *L. Bonvicini.* — ROMA *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale* — ROVIGO - *G. Marin.* — SALERNO *N. Saracino.* — SASSARI *G. Ledda.* — SIENA - *Libreria San Bernardino.* — SIRACUSA *G. Greco* — SONDRIO *Zarucchi* — SPEZIA - *A. Zacutti.* — TARANTO *Fratelli Filippi.* — TERAMO - *L. d'Ignazio.* — TORINO - *F. Casanova e C.* — TRAPANI *G. Banci.* — TRENTO *M. Disertori.* — TREVISO - *Longo e Zoppelli.* — TRIESTE *L. Cappelli.* — UDINE *Carducci.* — VENEZIA - *S. Scrafin* — VERONA - *R. Cabianca.* — VICENZA - *G. Galla* — ZARA *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Il 14 corrente mese, alle ore 10,30, saranno celebrate nel Pantheon le annuali funebri onoranze in memoria del compianto Re Umberto I.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3246.

Proroga al 30 giugno 1924 del termine stabilito nell'art. 3 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 913, col quale furono estese ai territori annessi le disposizioni legislative in materia di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 913;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine stabilito nell'art. 3 del decreto stesso;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, e con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine del 31 dicembre 1923, stabilito nell'art. 3 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 913, per l'emanazione delle norme necessarie per stabilire quali istituti precedentemente

in vigore nei territori annessi possano essere mantenuti, con le modifiche ed i coordinamenti necessari, è prorogato al 30 giugno 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — OVIGLIO — DE' STEFANI — A. DIAZ — T. DE REVEL — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1924.
Atti del Governo, registro 222, *foglio* 54. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3243.
Residenze di interpreti di prima categoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato con R. decreto 18 settembre 1862, n. 1064;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1924, le residenze degli interpreti di prima categoria sono quelle appresso indicate, ed al personale di ruolo destinato a prestarvi servizio sarà corrisposto l'assegno annuo indicato a fianco di ciascuna:

Alessandria	L. 5,000
Atene	» 12,000
Beirut	» 5.000
Cairo (Legazione), 1° interprete	» 7,000
Cairo (Legazione), 2° interprete	» 6.000
Costantinopoli (Ambasciata), 1° interprete	» 25.000
Costantinopoli (Ambasciata), 2° interprete	» 20.000
Costantinopoli (Ambasciata), 3° interprete	» 15.000
Durazzo (Legazione)	» 8.000
Kabul	» 10.000
Pechino, 1° interprete	» 15.000
Pechino, 2° inteprete	» 8.000
Rabat	» 5.000
Shanghai	» 10.000
Smirne	» 15.000
Tangeri	» 5.000
Teheran	» 10.000
Tokio, 1° interprete	» 15.000
Tokio, 2° interprete	» 12.000
Tunisi	» 5,000

Art. 2.

Agli assegni locali suddetti saranno applicabili le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 185.

I medesimi saranno ridotti di un sesto per i funzionari cui è assegnato un alloggio demaniale o affittato dallo Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1924.
Atti del Governo, registro 222, *foglio* 41. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 dicembre 1923, n. 3247.
Distacco della frazione di Cesano dal comune di Campagnano di Roma ed aggregazione a quello di Roma.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 dicembre 1923, sul decreto concernente il distacco della frazione di Cesano dal comune di Campagnano di Roma, ed aggregazione a quello di Roma.

MAESTÀ,

La frazione di Cesano ha ripetutamente chiesto di essere distaccata dal comune di Campagnano e di essere aggregata a quello di Roma in cui, per ragioni di vicinanza e per facilità di comunicazioni, la sua popolazione svolge abitualmente i propri interessi ed affari, risentendo perciò notevole disagio dall'unione amministrativa al Comune di cui attualmente fa parte.

Poichè, recentemente, le amministrazioni dei due Comuni interessati si sono dichiarate favorevoli all'accoglimento di tali voti, che, d'altronde, risultano pienamente giustificati dalle suesposte circostanze, in tal senso si provvede con lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, col quale viene inoltre riservato alle predette Amministrazioni di procedere al regolamento dei rapporti ed a quant'altro occorra per le disposte modificazioni di circoscrizione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione di Cesano è distaccata dal comune di Campagnano di Roma ed aggregata a quello di Roma.

Art. 2.

Entro il termine prefisso nell'articolo seguente per l'entrata in vigore del presente decreto, i Consigli comunali procederanno al regolamento dei rapporti ed a quanto altro occorra per le modificazioni di circoscrizione di cui all'articolo precedente.

Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano incaricati dell'amministrazione dei predetti Comuni.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 70. — GRANATA.

DECRETI MINISTERIALI:
Istituzione di uffici secondari postali e telegrafici.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il decreto Ministeriale del 22 ottobre 1923 col quale l'ufficio principale postale e telegrafico di Barletta, in provincia di Bari, venne trasformato in ricevitoria postale telegrafica di 1ª classe dal 16 stesso mese ed anno;
Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1923, n. 2428;
Riconosciuto opportuno sostituire la ricevitoria anzidetta con un ufficio secondario;

Decreta:

E' istituito un ufficio secondario postale e telegrafico a Barletta in provincia di Bari, in sostituzione della ricevitoria postale e telegrafica di 1ª classe, colà esistente.
Al nuovo ufficio secondario è assegnata l'annua retribuzione di L. 48,050.
Con decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto 3 maggio 1923 sopra citato sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.
La persona alla quale ne verrà concessa la titolarità dovrà prestare la cauzione di L. 40,000.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1924.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133;
Visto il R. decreto n. 2428 del 16 ottobre 1923;
Riconosciuta l'opportunità di istituire a Caltagirone un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione della ricevitoria postale e telegrafica ivi esistente;
Proceduto alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario postale e telegrafico predetto;

Decreta:

1° E' istituto a Caltagirone (Catania) un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione della ricevitoria postale e telegrafica ivi esistente.
Col decreto di concessione previsto dall'art. 66 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento:
2° All'ufficio secondario postale e telegrafico di Caltagirone è assegnata la retribuzione annua complessiva di lire 38,150 e la persona alla quale verrà concessa la titolarità di esso dovrà prestare la cauzione di L. 38,100.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 febbraio 1924.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133;
Visto il decreto Ministeriale del 31 maggio 1923 col quale l'ufficio principale postale telegrafico di Acqui è stato trasformato in ricevitoria con decorrenza dal 1° luglio successivo;
Riconosciuta l'opportunità di istituire ad Acqui, in provincia di Alessandria, un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione della ricevitoria postale e telegrafica ivi esistente;
Visto il R. decreto del 13 febbraio 1921, n. 196;
Visto il R. decreto n. 2428 del 16 ottobre 1923;

Decreta:

1° E' istituito ad Acqui, in provincia di Alessandria, un ufficio secondario postale telegrafico in sostituzione della ricevitoria postale e telegrafica ivi esistente.
Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento;
2° All'ufficio secondario postale e telegrafico di Acqui è assegnata la stessa retribuzione stabilita per la ricevitoria, e cioè complessivamente L. 37,530;
3° La persona alla quale verrà concessa la titolarità del l'ufficio secondario postale e telegrafico di Acqui dovrà prestare la cauzione di L. 37,500.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 febbraio 1924.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto 23 maggio 1923, n. 1133;
Visto il R. decreto n. 2428 del 16 ottobre 1923;
Riconosciuta l'opportunità di istituire a Lanciano (Chieti) un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione della ricevitoria postale e telegrafica ivi esistente;
Proceduto alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario postale e telegrafico predetto;

Decreta:

1° E' istituito a Lanciano un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione della ricevitoria ivi esistente.
Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento;
2° All'ufficio secondario postale e telegrafico di Lanciano è assegnata una retribuzione annua complessiva di lire 39,530;
3° La persona alla quale verrà concessa la titolarità dovrà prestare la cauzione di L. 39,500.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 febbraio 1924.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO delle privative per modelli e disegni di fabbrica.

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
24 novembre 1921	Arbini Arnaldo, a Milano	Modello di fabbrica: Giocattolo a testa di cane	3437	Volume 34 N. 61
29 dicembre	Galbiati Carlo, a Lissone (Milano)	Modello di fabbrica: Elemento di cuoio per la fabbricazione di oggetti od elementi concatenati od intrecciati	3456	» 34 » 62
13 gennaio 1922	Giffoni Francesco (Ditta), a Capitello (Salerno)	Modello di fabbrica: Flaconcino di forma triangolare	3464	» 34 » 63
25 » »	Battistini Emilio, a Bologna	Modello di fabbrica: Ciondolo in oro rappresentante la figura della costellazione zodiacale « Sole in acquario »	3483	» 34 » 64
25 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Ciondolo in oro rappresentante la figura della costellazione zodiacale « Sole in pesci »	3484	» 34 » 65
25 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica Ciondolo in oro rappresentante la figura della costellazione zodiacale « Sole in ariete »	3485	» 34 » 66
25 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Ciondolo in oro rappresentante la figura della costellazione zodiacale « Sole in toro »	3486	» 34 » 67
25 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Ciondolo in oro rappresentante la figura della costellazione zodiacale « Sole in gemelli »	3487	» 34 » 68
25 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Ciondolo in oro rappresentante la figura della costellazione zodiacale « Sole in cancro »	3488	» 34 » 69
25 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Ciondolo in oro rappresentante la figura della costellazione zodiacale « Sole in leone »	3489	» 34 » 70
25 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Ciondolo in oro rappresentante la figura della costellazione zodiacale « Costellazione della vergine »	3490	» 34 » 71
25 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Ciondolo in oro rappresentante la figura della costellazione zodiacale « Costellazione della bilancia »	3491	» 34 » 72
25 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Ciondolo in oro rappresentante la figura della costellazione zodiacale « Sole in scorpione »	3492	» 34 » 73
25 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Ciondolo in oro rappresentante la figura della costellazione zodiacale « Sole in sagittario »	3493	» 34 » 74
25 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Ciondolo in oro rappresentante la figura della costellazione zodiacale « Sole in capricorno »	3494	» 34 » 75
25 » »	Dressino Ugo Virgilio di Pasquale, a Padova	Disegno di fabbrica: Rettangolare « Dressino » per ricami	3495	» 34 » 76
31 » »	Lo stesso	Disegno di fabbrica: Rotondo « Dressino » per ricami	3496	» 34 » 77

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
31 gennaio 1922	Dressino Ugo Virgilio di Pasquale, a Venezia	Disegno di fabbrica: Rotondo C. IL « Dressino » per ricami	3497	Volume 34 N. 78
18 febbraio »	Marengo Amleto, a Torino	Modello di fabbrica: Ferro da stiro per cappelli	3505	» 34 » 79
18 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Scaldaferri e scalda acqua per parrucchieri	3506	» 34 » 80
28 » »	Bouquet & C. (Ditta), a Parigi	Modello di fabbrica: Clé pour écrous	3507	» 34 » 81
6 » »	Dressino Ugo Virgilio di Pasquale, a Venezia	Disegno di fabbrica: Copriletto C. L. « Dressino »	3508	» 34 » 82
6 » »	Lo stesso	Disegno di fabbrica: Servizio letto S. L. I. « Dressino »	3509	» 34 » 83
3 marzo »	Castoldi Mario, a Roma	Modello di fabbrica: Profilo d'ala d'areoplano	3510	» 34 » 84
6 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Idrovolante	3511	» 34 » 85
23 » »	F. I. L. E. S. Fabbrica Italiana Liquori e Sciroppi	Modello di fabbrica: Bottiglia di vetro	3512	» 34 » 86
3 » »	Pastori & Casanova (Ditta), a Monza (Milano)	Disegno di fabbrica: Stoffe per tappezzerie e per mobili	3513	» 34 » 87
3 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Stoffe per tappezzerie e per mobili	3514	» 34 » 88
3 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Stoffe per tappezzerie e per mobili	3515	» 34 » 89
3 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Stoffe per tappezzerie e per mobili	3516	» 34 » 90
3 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Stoffe per tappezzerie e per mobili	3517	» 34 » 91
3 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Stoffe per tappezzerie e per mobili	3518	» 34 » 92
3 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Stoffe per tappezzerie e per mobili	3519	» 34 » 93
3 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Stoffe per tappezzerie e per mobili	3520	» 34 » 94
3 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Stoffe per tappezzerie e per mobili	3521	» 34 » 95
3 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Stoffe per tappezzerie e per mobili	3522	- — » 96
6 » »	Pennacchio Vincenzo, a Milano	Modello di fabbrica: Armadio	3523	» 34 » 97
6 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Cassettone	3524	» 34 » 98
6 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Tavolo da toeletta con annessa poltroncina	3525	» 34 » 99
6 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Letto doppio intero con annessi comodini	3526	» 34 » 100

Roma, 8 marzo 1924.

Il direttore: DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 61

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 marzo 1924.

	Media		Media
Parigi	94 74	Belgio	81 27
Londra	102 215	Olanda	8 825
Svizzera	410 73	Pesos oro	18 36
Spagna	295 50	Pesos carta	8 08
Berlino	—	New-York	23 832
Vienna	0 034	Oro	459 85
Praga	69 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 40
	3 50 % » (1902)	75 —
	3 00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	95 54
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 12

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3° Avviso.

Con domanda 6 ottobre 1923 il canonico Pasquarelli Vincenzo, quale rappresentante della Parrocchia di Santo Stefano di Civita d'Antino (Aquila), ha richiesto la rinnovazione del certificato di rendita 5 % n 259592 di L 85 intestato al Canonicato Concurato di Santo Stefano in Civita d'Antino (Aquila), con avvertenza che proviene da vendita di fondi, perchè mancante del mezzo foglio contenente i compartimenti semestrali.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno, senza che sieno intervenute opposizioni in analogia all'articolo 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si procederà alla rinnovazione del suddetto certificato

Roma, 20 febbraio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

3° Avviso.

La signora Spanò Annina fu Giovanni Battista, domiciliata in Roma, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Bentivoglio Domenico, addetto alla Regia pretura di Cittanova, il 6 settembre 1923 ha diffidato il colonnello Spanò Francesco fu Giovanni Battista domiciliato in Cittanova a restituirle, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati cons. 3.50 % n. 431560 di L. 350 e n. 480177 di L. 350 intestati alla detta signora Spanò Annina di Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà del padre domiciliata in Cittanova (Reggio Calabria) dal detto colonnello Spanò Francesco indebitamente detenuti

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati di rendita saranno ritenuti di nessun valore e l'amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dalla detta signora Spanò Annina.

Roma, 12 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per titoli e per esami al posto d'insegnante titolare di fisica e relative esercitazioni nel Regio istituto nazionale industriale di Fermo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Reale in data 18 giugno 1922, n. 1185, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto d'insegnante titolare di fisica e relative esercitazioni nel Regio istituto nazionale industriale di Fermo.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di 2ª classe di scuola di 3° grado, inquadrato nel grado 9° e la prosegue nel grado 8°. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dei risultati favorevoli di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3 corredate dei documenti di cui appresso dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in fisica;

2° atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

3° certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

4° certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

5° certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri o di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

6° foglio matricolare del servizio militare prestato per i concorrenti ex combattenti;

7° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

8° elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere di data non inferiore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto del 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari di Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposta ad istituti di istruzione media o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio d'amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il loro libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Nella graduatoria degli idonei si terrà particolare conto del servizio militare di guerra dei candidati.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito nel presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento generale del 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 7 marzo 1924.

Il Ministro: CORBINO.

Concorso per titoli e per esami al posto d'insegnante titolare di chimica e relative esercitazioni nel Regio istituto nazionale industriale di Fermo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Reale in data 18 giugno 1922, n. 1185, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di chimica e relative esercitazioni nel Regio istituto nazionale industriale di Fermo.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di 2ª classe di scuola di 3° grado, inquadrato nel grado 9°, e la prosegue nel grado 8°. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dei risultati favorevoli di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome e paternità dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Diploma originale o copia autentica di laurea in chimica;

2° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

3° Certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

4° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

5° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci di impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

6° Foglio matricolare del servizio militare prestato per i concorrenti ex combattenti;

7° Cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

8° Elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei numeri 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R decreto del 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari di Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni quanto gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il loro libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato

Nella graduatoria degli idonei si terrà conto particolare del servizio militare di guerra dei candidati.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine di graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono, risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito nel presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento generale del 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 7 marzo 1924.

Il Ministro: CORBINO.

Concorso per titoli e per esami alla cattedra di matematica e disegno geometrico presso il Regio istituto nazionale per le industrie tessili di Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Reale in data 18 giugno 1922, n. 1185, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami alla cattedra di matematica e disegno geometrico presso il Regio istituto nazionale per le industrie tessili di Napoli.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di 2ª classe di scuola di 3° grado, inquadrato nel grado 9°, e la prosegue nel grado 8°. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dei risultati favorevoli di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome e paternità dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° Diploma originale o copia autentica di laurea in matematica o in ingegneria;

2° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente.

3° Certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

4° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

5° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci di impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

6° Foglio matricolare del servizio militare prestato per i concorrenti ex combattenti;

7° Cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

8° Elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei numeri 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art 3 del R decreto del 19 novembre 1914, n 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari di Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni quanto gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il loro libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato

Nella graduatoria degli idonei si terrà conto particolare del servizio militare di guerra dei candidati.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine di graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono, risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito nel presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento generale del 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 7 marzo 1924.

Il Ministro: CORBINO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.